SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero **248**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 ottobre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione.*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1993.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Modugno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 1993, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Modugno (Bari) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Cesare Ferri, dal dott. Enzo Giuseppe Mangini e dall'ingegnere Bernardo Papa;

Visto il proprio decreto in data 13 luglio 1993, con il quale il dott. Enrico Schiralli è stato nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune suddetto, in sostituzione del dott. Enzo Giuseppe Mangini;

Considerato che il dott. Cesare Ferri è stato destinato ad altro incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1993;

Decreta:

La dott.ssa Giuliana Perrotta è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Modugno (Bari), in sostituzione del dott. Cesare Ferri.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A5931

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 ottobre 1993

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria e pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 10,875%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 22,875 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 8 ottobre 1993

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

93A5891

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 settembre 1993.

Autorizzazione all'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania al trapianto di rene tra persone viventi da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal rettore dell'Università degli studi di Catania in data 24 novembre 1992 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto del rene tra persone viventi presso l'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1990 di autorizzazione all'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania al trapianto di rene da cadavere;

Vista la relazione favorevole del Consiglio universitario nazionale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 11 marzo 1993;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 22 giugno 1993;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto del rene tra persone viventi;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania è autorizzato al trapianto del rene tra persone viventi.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto vengono eseguite presso l'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania dai seguenti sanitari:

Rodolico prof. Gaspare, direttore dell'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Di Benedetto prof. Aurelio, direttore della cattedra di clinica chirurgica pediatrica dell'Università degli studi di Catania;

Latteri prof. Ferdinando, direttore della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica C.O. dell'Università degli studi di Catania;

Leone prof. Francesco, professore associato/titolare della cattedra di chirurgia sostitutiva dei trapianti d'organo e di organi artificiali dell'Università degli studi di Catania;

Cavallaro prof. Vincenzo, professore associato/titolare della cattedra di chirurgia dell'apparato digerente dell'Università degli studi di Catania;

Licata prof. Antonio, professore associato/titolare della cattedra di chirurgia traumatologica della strada dell'Università degli studi di Catania;

Abela prof. Mario, professore associato/titolare della cattedra di chirurgia neonatale I dell'Università degli studi di Catania;

Sanges prof. Giuseppe, professore associato/titolare della cattedra di chirurgia neonatale II dell'Università degli studi di Catania;

Minutolo prof. Vincenzo, professore associato/titolare della cattedra di microchirurgia dell'Università degli studi di Catania;

Cammisuli prof. Fernando, professore associato/titolare della cattedra di chirurgia oncologica II dell'Università degli studi di Catania;

Puleo dott. Stefano, ricercatore presso l'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Bonanno dott. Giacomo, ricercatore presso l'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Di Cataldo dott. Antonio, ricercatore presso l'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Scilletta dott. Beniamino, ricercatore presso l'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Russello dott. Domenico, ricercatore presso la cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica C.O. dell'Università degli studi di Catania;

Succi dott. Lino, ricercatore presso la cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica C.O. dell'Università degli studi di Catania;

Randazzo dott. Giuseppe, ricercatore presso la cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica C.O. dell'Università degli studi di Catania;

Guastalla dott. Tommaso, ricercatore presso la cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica C.O. dell'Università degli studi di Catania;

Racalbuto dott. Agostino, assistente ospedaliero presso l'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Di Blasi dott. Michele, tecnico laureato presso la cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica C.O. dell'Università degli studi di Catania;

Li Destri dott. Giovanni, ricercatore presso l'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Naso dott. Pietro, funzionario tecnico presso l'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Trainiti dott. Mario, funzionario tecnico presso l'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Trombatore dott. Giovanni, funzionario tecnico presso l'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Fragati dott. Giuseppe, funzionario tecnico presso l'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Catania dott. Vito, collaboratore tecnico presso l'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania.

Art. 3.

Il rettore dell'Università degli studi di Catania è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 30 settembre 1993

p. *Il Ministro*: FIORI

93A5910

DECRETO 6 ottobre 1993

Autorizzazione ad alcuni uffici sanitari a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati per uso internazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sanitario internazionale, approvato dall'assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità il 25 maggio 1951, al quale è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963, e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Riconosciuta l'opportunità di estendere anche ad altri uffici sanitari l'autorizzazione di cui al predetto decreto, in considerazione delle mutate condizioni del traffico internazionale ed al fine di agevolare i viaggiatori che hanno necessità di essere sottoposti a tali vaccinazioni;

Decreta

Art. 1

Gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale sono i seguenti:

Agrigento-Porto Empedocle	Ufficio di sanità marittima
Ancona	Ufficio di sanità marittima
Aosta	Servizio igiene pubblica e ambientale

Arezzo	Unità sanitaria locale n. 23 area Antina nord
Augusta	Ufficio di sanità marittima
Bari	Ufficio di sanità marittima
Bergamo	Unità sanitaria locale n. 29
Bologna	Ufficio di sanità aerea
Bologna	Unità sanitaria locale n. 29
Bolzano	Ufficio d'igiene (Unità sanitaria locale centro-sud)
Brindisi	Ufficio di sanità marittima
Cagliari	Ufficio di sanità marittima
Campobasso. . . .	Unità sanitaria locale n. 5
Catania	Ufficio di sanità marittima
Civitavecchia	Ufficio di sanità marittima
Como	Unità sanitaria locale n. 11
Cremona	Unità sanitaria locale 51
Firenze . .	Unità sanitaria locale n. 10 A
Foggia-Manfredonia	Ufficio di sanità marittima
Genova	Unità sanitaria locale n. 9
Genova	Unità sanitaria locale n. 16
Genova	Ufficio di sanità marittima Soc. Nav. «Italia» (limitatamente al personale dipendente)
Imperia	Unità sanitaria locale n. 3
Imperia	Ufficio di sanità marittima
Isernia	Unità sanitaria locale n. 3
La Spezia	Ufficio di sanità marittima
La Spezia	Unità sanitaria locale n. 19
Legnano (Milano)	Unità sanitaria locale n. 70
Livorno	Ufficio di sanità marittima
Mantova	Unità sanitaria locale n. 47
Matera	Unità sanitaria locale n. 6
Messina	Ufficio di sanità marittima
Milano	Ufficio di sanità aerea (Linate)
Milano	Unità sanitaria locale n. 75/1
Napoli	Ufficio di sanità marittima Soc. Nav. «Italia» (limitatamente al personale dipendente)
Ortona (Chieti) . . .	Servizio prevenzione ed igiene ambientale
Padova . .	Unità sanitaria locale n. 21
Palermo . .	Ufficio di sanità marittima
Parma	Unità sanitaria locale n. 4
Pavia	Unità sanitaria locale n. 77
Perugia	Unità sanitaria locale n. 3
Pescara.	Ufficio di sanità marittima
Pisa	Ufficio di sanità aerea
Potenza	Unità sanitaria locale n. 2
Ravenna	Ufficio di sanità marittima
Reggio Calabria	Ufficio di sanità marittima
Roma	Ministero della sanità - Direzione generale servizio igiene pubblica
Roma	Ufficio di sanità aerea di Roma-Fiumicino
Roma	Ufficio di sanità marittima di Roma-Fiumicino
Roma	Unità sanitaria locale RM/1
Roma	Ufficio sanitario della F.A.O.
Roma	Istituto superiore di sanità (limitatamente al personale dipendente)
Roma	Alitalia (limitatamente al personale dipendente)
Salerno.	Ufficio di sanità marittima
Sassari-Porto Torres	Ufficio di sanità marittima
Savona.	Ufficio di sanità marittima
Savona.	Unità sanitaria locale n. 7
Siracusa	Ufficio di sanità marittima
Sondrio	Unità sanitaria locale n. 22
Taranto	Ufficio di sanità marittima
Teramo	Servizio prevenzione ed igiene ambientale
Torino	Ufficio di sanità aerea
Torino	Centro internazionale di perfez. prof. e tecnico dell'Organizzazione internazionale del lavoro (limitatamente al personale dipendente)
Torino	Unità sanitaria locale n. 1/23
Trapani	Ufficio di sanità marittima
Trento	Servizio per l'igiene e la sanità pubblica
Trieste	Ufficio di sanità marittima
Trieste	Ufficio d'igiene
Trieste	Soc. nav. Lloyd triestino (limitatamente al personale dipendente)
Varese	Ufficio di sanità aerea (Malpensa)
Varese	Unità sanitaria locale n. 3
Venezia	Ufficio di sanità marittima
Verona.	Unità sanitaria locale n. 25

Art. 2.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Roma, 6 ottobre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A5911

DECRETO 7 ottobre 1993.

Revoca della dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la regione Abruzzo e le province di Chieti, L'Aquila e Teramo.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante norme sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296, recante norme per l'attuazione delle direttive CEE e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto 1º giugno 1968, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 13 settembre 1968, concernente disposizioni sul piano nazionale della profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto 30 ottobre 1972 recante la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la provincia di Teramo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 25 novembre 1972;

Visto il decreto 14 novembre 1972 recante la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la provincia di Chieti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 7 dicembre 1972;

Visto il decreto 12 novembre 1977 recante la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la provincia di L'Aquila, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 13 dicembre 1977;

Visto il decreto 19 gennaio 1978 recante la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la regione Abruzzo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 dell'11 febbraio 1978;

Vista la documentazione trasmessa dall'assessorato alla sanità della regione Abruzzo con la quale si comunica l'andamento dell'infezione tubercolare nei territori della regione medesima relativamente all'attività svolta nell'anno 1992;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare nelle province di Chieti, l'Aquila e Teramo risulta superiore all'uno per cento e che quindi sono venute meno le condizioni sanitarie attribuite al territorio della regione Abruzzo;

Sentita la commissione di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta del 23 marzo 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. È revocata, per il territorio delle province di Chieti, L'Aquila e Teramo, la dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.

Art. 2.

1. È, altresì, revocata per il territorio della regione Abruzzo la dichiarazione di ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A5912

DECRETO 8 ottobre 1993.

Autorizzazione all'unità sanitaria locale n. 4 di Parma al trapianto di combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 4 di Parma in data 24 giugno 1992 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso l'unità sanitaria locale n. 4 di Parma;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 9 marzo 1993, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 22 giugno 1993;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'unità sanitaria locale n. 4 di Parma è autorizzata al trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene-pancreas devono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione di chirurgia generale dell'unità sanitaria locale n. 4 di Parma.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene-pancreas devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Botta prof. Gian Carlo, direttore istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo dell'Università degli studi di Parma;

Adorni dott. Aristodemo, aiuto ospedaliero dell'Università degli studi di Parma;

Banchini dott. Ennio, aiuto universitario dell'Università degli studi di Parma;

Contini dott. Sandro, aiuto universitario dell'Università degli studi di Parma;

Capocasale dott. Enzo, aiuto ospedaliero dell'Università degli studi di Parma;

Villani dott. Luigi Giuseppe, aiuto ospedaliero dell'Università degli studi di Parma;

Mazzoni dott.ssa Maria Patrizia, assistente ospedaliero dell'Università degli studi di Parma;

Bonati dott. Luigi, ricercatore confermato dell'Università degli studi di Parma;

Casoni dott. Paolo, ricercatore confermato dell'Università degli studi di Parma.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene-pancreas.

Art. 6.

L'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 4 di Parma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1993

p. *Il Ministro*: FIORI

93A5913

DECRETO 8 ottobre 1993

Commissariamento del consiglio direttivo del collegio provinciale I.P.A.S.V.I. della provincia di Trieste.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la nota n. 5b-2b/469/93 del 12 giugno 1993 del collegio provinciale I.P.A.S.V.I. della provincia di Trieste, con la quale si invia delibera di dimissioni del consiglio direttivo, per mancata approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1993;

Vista la nota n. 2451/13/2 del 9 settembre 1993 con la quale la Federazione nazionale collegi I.P.A.S.V.I. rappresenta l'impossibilità di funzionamento del suddetto consiglio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente la costituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina delle professioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, che approva il regolamento per l'esecuzione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;

Considerato che il consiglio direttivo del collegio per il triennio 1990-93 non è in grado di funzionare e che entro il mese di novembre 1993 dovrà comunque essere rieletto il nuovo consiglio per il triennio 1993-95;

Vista la nota n. 2736/13/2 della Federazione nazionale collegi I.P.A.S.V.I.;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296,

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio direttivo del collegio provinciale I.P.A.S.V.I. della provincia di Trieste è sciolto.

Art. 2.

A partire dalla data del presente decreto, è nominata una commissione straordinaria per la temporanea questione del collegio provinciale I.P.A.S.V.I. della provincia di Trieste, costituita così come segue:

sig.ra Dorotea Russo - Via Giotto, 9 - Trieste;

sig.ra Cristina Scrignari - Via dei Papaveri, 3 - Opicina (Trieste);

sig.ra Silvana Trevisan - Largo U. Mioni, 5 - Trieste.

Alla predetta commissione straordinaria competono tutte le attribuzioni del consiglio disciolto.

Art. 3.

Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi all'elezione del nuovo consiglio direttivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A5892

DECRETO 8 ottobre 1993

Commissariamento del consiglio direttivo dell'ordine dei farmacisti della provincia di Macerata.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la nota n. 5384/93 del 17 settembre 1993 con la quale la Federazione dell'ordine dei farmacisti italiani comunica l'impossibilità di funzionamento del consiglio direttivo dell'ordine della provincia di Macerata, per mancato raggiungimento del quorum elettorale nelle elezioni suppletive per il triennio 1990-93;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente la costituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina delle professioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, che approva il regolamento per l'esecuzione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;

Considerato che il consiglio direttivo dell'ordine per il citato triennio non è in grado di funzionare e che entro il mese di novembre 1993 dovrà comunque essere rieletto il nuovo consiglio per il triennio 1993-95;

Sentita la Federazione dell'ordine dei farmacisti italiani;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio direttivo dell'ordine dei farmacisti della provincia di Macerata è sciolto.

Art. 2

A partire dalla data del presente decreto è nominata una commissione straordinaria per la temporanea gestione dell'ordine dei farmacisti della provincia di Macerata, costituita così come segue:

dott. Vittorio Zazzaretta - via Fratelli Pianesi, 5 - Macerata;

dott. Franco Maria Fazi - via Rosetani, 67 - Macerata;

dott. Fausto Filipponi - corso Garibaldi 37 - Macerata.

Alla predetta commissione straordinaria competono tutte le attribuzioni del consiglio disciolto.

Art. 3.

Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi all'elezione del nuovo consiglio direttivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A5893

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 luglio 1993

Assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano della somma di L. 75.000.000.000 del Fondo sanitario nazionale 1990 - parte corrente, quale quota del finanziamento per la formazione specifica in medicina generale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la direttiva del Consiglio delle CEE in data 15 settembre 1986, n. 457 (86/457/CEE), relativa alla formazione specifica in medicina generale;

Visto l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, che stabilisce, tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente è riservata per l'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale, secondo la citata direttiva del Consiglio della CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 179, che stabilisce che per il finanziamento di corsi per la formazione specifica dei medici in medicina generale, stabilito in L. 75.000.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede con disponibilità già accantonate sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente;

Viste le precedenti deliberazioni con le quali sono state accantonate quote del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1990, in attesa di precise proposte di riparto da parte del Ministro della sanità;

Vista la proposta del Ministro della sanità pervenuta in data 18 giugno 1993, relativa alla ripartizione di L. 75.000.000.000 a valere sulla disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1990 - parte corrente, per il finanziamento della formazione specifica in medicina generale dei medici, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale,

Tenuto conto che il Ministro della sanità ha emesso in data 29 settembre 1992, il decreto ministeriale che ha individuato in 3.000 il numero complessivo dei medici da formare negli anni 1993 e 1994 nelle regioni e province autonome e disciplina le modalità di espletamento dei corsi;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome nella seduta del 9 giugno 1993;

Delibera

Sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1990, è assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la somma di L. 75.000.000.000 quale quota del finanziamento per la formazione specifica in medicina generale di medici del Servizio sanitario nazionale.

Detto importo è ripartito secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 13 luglio 1993

Il Presidente delegato SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 16 settembre 1993
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 163

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE 1990
FINANZIAMENTO PER LA FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
(in milioni di lire)

Regioni	N. medici da formare	Quote regionali
Piemonte	230	5 750
Valle d'Aosta	10	250
Lombardia	400	10 000
Provincia autonoma di Bolzano	20	500
Provincia autonoma di Trento	20	500
Veneto	200	5 000
Friuli-Venezia Giulia	60	1 500
Liguria	120	3 000
Emilia-Romagna	200	5 000
Toscana	100	2 500
Umbria	40	1 000
Marche	70	1 750
Lazio	300	7 500
Abruzzo	70	1 750
Molise	20	500
Campania	300	7 500
Puglia	230	5 750
Basilicata	30	750
Calabria	160	4 000
Sicilia	300	7 500
Sardegna	120	3 000
Totale	3 000	75 000

93A5866

DELIBERAZIONE 13 luglio 1993

Assegnazione alla Cassa depositi e prestiti della somma di L. 13.525.035.686, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1993 - parte corrente, per il finanziamento delle rate di ammortamento dei mutui pre-riforma per opere di edilizia sanitaria.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, recante, tra l'altro, norme per l'adozione delle misure necessarie per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri;

Visto l'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che prevede che gli oneri di ammortamento dei mutui per la costruzione di opere di edilizia sanitaria prima della riforma, gravino sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente;

Visto, in particolare, il comma 2 del predetto art. 14 del decreto-legge n. 382/1987, convertito con legge n. 456/1987, il quale stabilisce che le rate di ammortamento dei mutui pre-riforma (contratti dagli ex enti ospedalieri con la Cassa depositi e prestiti) dovute dalle regioni e province autonome, siano imputate direttamente alla Cassa medesima per le relative quote di spettanza,

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 29 marzo 1993 concernente l'assegnazione diretta alla Cassa depositi e prestiti della somma di L. 13.525.035.686 sulla base dei dati acquisiti dalla Cassa stessa, relativi alle quote di ammortamento dei mutui dovuti da ciascuna regione e provincia autonoma per il 1993;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni ha espresso il proprio parere di competenza in data 9 giugno 1993, con l'intesa che si intenda reso fino all'estinzione dei mutui stessi;

Delibera:

Per il finanziamento delle rate di ammortamento dei mutui pre-riforma per opere di edilizia sanitaria è assegnata direttamente alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 13.525.035.686, a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1993 - parte corrente.

Detto importo è ripartito secondo le quote afferenti ciascuna regione e provincia autonoma come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 13 luglio 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1993
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 165

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1993

MUTUI PRE RIFORMA
CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Regioni	Assegnazioni alla Cassa depositi e prestiti
Piemonte	437 415 987
Valle d'Aosta	330 262 422
Lombardia	603 833 235
Provincia autonoma di Bolzano .	85 444 708
Provincia autonoma di Trento .	113 016.443
Veneto . .	1 403 195 052
Friuli-Venezia Giulia	256 968 772
Liguria	429 691 877
Emilia-Romagna	653 169 507
Toscana	1 112 365 333
Umbria .	1 078 106 493
Marche	821 219 281
Lazio	1 365 367.586
Abruzzo	692 093 787
Molise	123 871,375
Campania .	1 065 524 958
Puglia .	1 030 809 463
Basilicata	567 733 954
Calabria	1 006 521 363
Sicilia .	241.599.754
Sardegna	106 824 336
Totale	13 525 035 686

93A5867

DELIBERAZIONE 13 luglio 1993.

Definizione e finanziamento del programma degli interventi finanziari per l'anno 1993 da realizzarsi con il concorso comunitario, in relazione ad iniziative in materia di ricerca scientifica e tecnologica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con la politica comunitaria, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare gli articoli 74 e 75, concernenti il medesimo Fondo di rotazione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 25 agosto 1991, n 282, concernente la riforma dell'ENEA;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Vista la propria delibera in data 30 dicembre 1992, recante direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari nazionali e comunitari;

Visto il programma quadro della ricerca comunitaria relativo al quinquennio 1990-94;

Visto il programma comunitario STRIDE inteso a rafforzare il potenziale in materia di ricerca, tecnologia ed innovazione delle regioni meno progredite;

Visto il programma comunitario SPRINT rivolto a promuovere la diffusione di nuove tecnologie e l'innovazione tramite strutture di reti nazionali a livello europeo;

Visti i contratti stipulati tra la Comunità europea e l'ENEA per la realizzazione di progetti di ricerca nei settori dell'ambiente, della fusione controllata e dell'innovazione;

Considerato che, a fronte delle risorse rese disponibili dalla Comunità europea in tale contesto, ammontanti circa a 64,3 miliardi di lire, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche.

Considerato che l'accordo di programma ENEA-Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica quantifica la quota finanziaria 1993 a carico dell'ENEA in lire 100 miliardi, rivalutati in lire 106.399 miliardi per l'effetto delle oscillazioni del cambio;

Considerato che il CIPE definisce il programma degli interventi finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario determinando le quote per amministrazioni competenti:

Vista la richiesta avanzata dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - IGFOR, con nota n. 140943 del 1° giugno 1993:

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica:

Delibera

1. Il programma degli interventi finanziari per l'anno 1993, concernente il cofinanziamento dei progetti ammessi al beneficio dei contributi comunitari e specificati nell'accordo di programma Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica-ENEA indicato in premessa, ammonta a complessivi 156.399 miliardi di lire, di cui lire 106.399 miliardi a carico dell'ENEA e lire 50 miliardi a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Il Fondo di rotazione provvede a far affluire allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la quota a proprio carico, secondo le procedure previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.

3. Lo stato di avanzamento delle azioni viene comunicato, anche su supporto informatico, al Fondo di rotazione da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 183/1987.

4. Il Fondo di rotazione, in relazione alle risorse trasferite, può effettuare specifici controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con le altre amministrazioni interessate.

Roma, 13 luglio 1993

Il Presidente delegato SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 16 settembre 1993
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 164

93A5868

DELIBERAZIONE 13 luglio 1993.

Interventi finanziari relativi all'anno 1993 a carico del Fondo di rotazione relativi al piano d'azione a favore delle biblioteche, da effettuarsi con il concorso comunitario.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con la politica comunitaria, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare gli articoli 74 e 75, concernenti il medesimo Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Vista la risoluzione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee responsabili degli affari culturali n. 85 C 271 01 del 27 settembre 1985, concernente la collaborazione tra biblioteche nel settore dell'informatica;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. COM (89) 234 def. del 16 maggio 1989, relativa all'attuazione di un piano d'azione a favore della cooperazione fra biblioteche basata sull'applicazione delle nuove tecnologie dell'informazione,

Vista la decisione del Consiglio n. 90/221/EURATOM, CEE del 23 luglio 1990, concernente il terzo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-94);

Vista la decisione del Consiglio n. 91/353 CEE del 7 giugno 1991, relativa ad un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dei sistemi telematici di interesse generale (1990-94);

Vista la comunicazione della Commissione numero 39403FR, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee S196 dell'8 ottobre 1992, relativa all'invito a presentare proposte di progetti in merito ai suddetti programmi,

Viste le risultanze dei lavori istruttori della Commissione CEE di cui al documento n. TMC/LIB/009/93 del 5 aprile 1993, approvato da Technical Management Committee della medesima Commissione CEE in data 23 aprile 1993,

Vista la propria delibera 12 agosto 1992, concernente definizione e coordinamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nell'anno 1992 in relazione al piano d'azione a favore delle biblioteche da realizzarsi in Italia con il concorso comunitario,

Vista la propria delibera in data 30 dicembre 1992, recante direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari nazionali e comunitari,

Considerato che il predetto programma viene cofinanziato dalla CEE anche per il 1993 e che per attivare le risorse comunitarie per il medesimo esercizio finanziario è necessario assicurare la relativa quota di cofinanziamento nazionale:

Vista la proposta del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - IGFOR, avanzata con nota n. 153955 del 5 luglio 1993,

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987,

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica:

Delibera:

1. Il programma degli interventi finanziari per l'anno 1993, concernente il cofinanziamento dei progetti ammessi al beneficio dei contributi comunitari e specificati nella proposta del Ministero per i beni culturali e ambientali indicata in premessa, ammonta a complessivi 2.190 milioni di lire, di cui 393,2 milioni di lire a carico delle biblioteche partecipanti e 1.796,8 milioni di lire a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. La spesa a carico del predetto Fondo di rotazione viene ripartita a favore delle biblioteche interessate secondo quanto riportato nell'allegata tabella, che forma parte integrante della presente delibera.

3. Sulla base delle richieste del Ministero per i beni culturali e ambientali, nel limite dell'indicato ammontare, il Fondo di rotazione provvede a far affluire le relative somme allo stato di previsione del Ministero dei beni culturali e ambientali secondo le procedure previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.

4. Lo stato di avanzamento delle azioni viene comunicato, anche su supporto informatico, al Fondo di rotazione da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 183/1987.

5. Il Fondo di rotazione, in relazione alle risorse trasferite, può effettuare i necessari controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con l'amministrazione centrale interessata.

Roma, 13 luglio 1993

Il Presidente delegato SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 5 ottobre 1993
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 170

QUOTA PARTE NAZIONALE DEL COFINANZIAMENTO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER PROGETTI A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE - ANNO 1993

	Milioni di lire
1) Progetto Biblioteca Bibliographic Texts Compositional Analisys - Biblioteca nazionale di Napoli «Vittorio Emanuele III»	190,00
2) Progetto Incunabula: Bigliographic Records and Images - Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma	30,00
3) Progetto Mecano Mechanism of Automatic Comparison CD-ROM Answers whit OPACS - Biblioteca nazionale universitaria di Torino	98,30
4) Progetto AIDA: Alternative for International Document Availability	1 478,50
A) Biblioteca nazionale centrale di Firenze	
B) Biblioteca statale del popolo di Trieste	
C) Biblioteca nazionale Marciana di Venezia	
D) Biblioteca nazionale Braidense di Milano	
Totale .	1 796,80

93A5869

DELIBERAZIONE 13 luglio 1993.

Sospensione della deliberazione 24 maggio 1990 riguardante il progetto San Marco.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 maggio 1988, n. 186 di istituzione dell'Agenzia spaziale italiana;

Vista la deliberazione CIPE del 24 maggio 1990 di approvazione della spesa di 90 miliardi di lire per il potenziamento del progetto San Marco;

Vista la deliberazione CIPE del 30 luglio 1991, concernente il Piano spaziale nazionale per il quinquennio 1990-94 che, con riferimento al progetto San Marco, invitava il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a dare specifiche direttive per la costituzione di appositi consorzi onde assicurare la realizzazione del programma stesso e l'utilizzazione ottimale delle risorse assegnate.

Udita la relazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che, anche sulla base del rapporto della commissione tecnica nominata dall'Agenzia spaziale italiana, predisposto in data 1° luglio 1993, e delle note dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma del 19 aprile e del 23 giugno 1993, rappresenta la non convenienza a portare a compimento il progetto San Marco, come fin qui previsto, in considerazione, fra l'altro:

del fatto che il razzo vettore Scout, prodotto dalla società statunitense Loral, è definitivamente uscito di produzione e che le autorità statunitensi non hanno autorizzato il trasferimento all'industria italiana delle conoscenze tecnologiche incorporate nei componenti di detto razzo vettore;

della necessità di verificare la validità attuale della scelta di utilizzo della base di Malindi (Kenia) alla luce sia degli elevati costi del necessario potenziamento della struttura, sia delle richieste del Governo keniota di spese per infrastrutture;

della circostanza che il contratto fra l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma e la ditta produttrice per la fornitura del prototipo del vettore San Marco Scout, spesabile all'interno della disponibilità di 90 miliardi di lire, di cui alla citata delibera CIPE del 24 maggio 1990, non è ancora stato stipulato;

Considerata l'opportunità di verificare la permanenza delle condizioni che stavano alla base della decisione di realizzare il progetto San Marco;

Ritenuto necessario evitare che nelle more della decisione governativa di ridefinizione del Piano spaziale nazionale possano realizzarsi intempestive assunzioni d'impegni;

Delibera:

1. La deliberazione CIPE 24 maggio 1990, riguardante il progetto San Marco è sospesa, in attesa della presentazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica della proposta di aggiornamento del Piano spaziale nazionale 1990-94, di cui alla deliberazione CIPE del 30 luglio 1991, per la parte relativa al progetto San Marco Scout affidato all'Università degli studi «La Sapienza» di Roma e alla sua italianizzazione.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenterà al CIPE entro il corrente anno,

una proposta aggiornata di un programma di sviluppo della capacità italiana di lancio di piccoli satelliti della classe San Marco Scout, che terrà adeguatamente conto delle nuove situazioni e che ottimizzerà a questo fine l'apporto delle esperienze, competenze e strutture già sviluppate ed esistenti presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

Roma, 13 luglio 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

93A5870

DELIBERAZIONE 13 luglio 1993.

Revoca di interventi dell'azione organica n. 2 - sostegno all'innovazione - primo e secondo piano annuale di attuazione dei programmi triennali di sviluppo del Mezzogiorno.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 64/1986, commi 6 e 8, che detta disposizioni relative alla realizzazione dei piani annuali di attuazione ed alla formulazione delle proposte per i singoli interventi;

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge n. 64/1986, che, all'art. 1, comma 9, stabilisce la revoca da parte del CIPE degli interventi finanziati sui P.A.A. che non risultino avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali;

Vista la propria precedente delibera del 29 dicembre 1986 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 1987, n. 43) concernente l'approvazione del primo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo 1987-89;

Vista la propria precedente delibera del 3 agosto 1988 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 29 ottobre 1988), concernente l'approvazione del secondo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo 1988-90;

Vista la nota informativa per il Comitato predisposta dall'ex Dipartimento per il Mezzogiorno, con la quale si fa presente che le 14 iniziative di seguito indicate, riguardanti l'azione organica n. 2 - primo e secondo piano annuale di attuazione dei programmi triennali di sviluppo del Mezzogiorno, non sono stati avviati e se ne propone pertanto l'esame da parte del CIPE per la revoca formale, in considerazione del lungo tempo trascorso dall'approvazione dei medesimi interventi;

Viste le note del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 6 settembre 1991, 13 aprile 1992, 8 febbraio e 17 febbraio 1993, allegate alla predetta nota informativa, predisposta per il CIPE;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Considerata l'opportunità di revocare formalmente tali iniziative indicate in dispositivo, in quanto non più realizzabili stante il lungo tempo trascorso dalla loro approvazione;

Delibera:

1. Viene revocato il finanziamento complessivo di lire 163,456 miliardi relativo alle seguenti iniziative, a suo tempo approvate dal CIPE nell'ambito del primo e del secondo piano annuale di attuazione di cui alle proprie delibere richiamate in premessa, per l'importo a fianco di ciascun progetto indicato:

Progetti revocati	Note	Importi (in miliardi)
1) Laboratori socio tecnici . . .	1° piano annuale	20.000
2) Centro ricerche acquacoltura	1° piano annuale	27,000
3) Prog.ne sistema informativo aree interne	1° piano annuale	2,000
4) Formazione agenti diffusione tecnologia	1° piano annuale	3,569
5) Formazione polivalente . . .	1° piano annuale	11,324
6) Formazione cooperazione . .	1° piano annuale	0,906
7) Formazione management cooperativo	1° piano annuale	6,088
8) Sistema integrato offerta formativa	1° piano annuale	13,536
9) Formazione economisti . . .	1° piano annuale	2,784
10) Formazione managers centri servizi reali	1° piano annuale	5,902
11) Scuola amministrazione direzione aziendale	1° piano annuale	12,791
	Totale . . .	105,900
1) Assistenza informazioni norme certificazione	2° piano annuale	6.070
2) Formazione management trasporti	2° piano annuale	3,500
3) Monitoraggio acque costiere	2° piano annuale	47,986
	Totale . . .	57,556
	Totale generale . . .	163,456

2. Le risorse finanziarie che si rendono disponibili a seguito della revoca di cui al punto 1 sono destinate all'incentivazione delle attività produttive di cui all'art. 1, comma 3, lettera *e)*, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Roma, 13 luglio 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

93A5871

DELIBERAZIONE 3 agosto 1993

Approvazione del piano quinquennale 1994-98 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, che all'art. 16 stabilisce che il CIPE promuove e coordina l'attività degli enti pubblici, indicando le direttive generali della loro azione per l'attuazione dei programmi governativi;

Vista la legge 15 dicembre 1971, n. 1240, che all'art. 26 affida al Comitato l'esame dei piani pluriennali dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I N F N.),

Vista la legge 9 maggio 1989, n 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che, all'art. 8 cita espressamente l'Istituto nazionale di fisica nucleare fra gli enti pubblici di ricerca a carattere non strumentale e precisa che tali enti «svolgono attività di ricerca in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale», e che all'art. 11 istituisce il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (C.N.S.T.) e ne individua la funzione nella formulazione di pareri e proposte relative, fra l'altro, agli atti di programmazione della ricerca ed alle proposte del Ministro al CIPE;

Vista la legge 25 agosto 1991, n 282, di riforma dell'ENEA che, all'art. 23 dichiara l'abrogazione della sopracitata legge n. 1240 del 1971 facendo in tal modo venir meno l'obbligatorietà dell'approvazione del piano dell'I N.F.N da parte del CIPE;

Vista la proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, trasmessa con nota n. 2643 dell'8 luglio 1993 perché il CIPE esamini il piano quinquennale dell'I N F N ;

Considerato che l'I.N.F.N. ha fin qui svolto la propria attività sulla base di programmi quinquennali sottoposti all'approvazione del CIPE;

Considerato che l'approvazione dei piani di attività degli enti di ricerca da parte del CIPE è generalmente prevista dalla vigente normativa, ivi compresa la citata legge n. 282 del 1991,

Considerato inoltre che la citata legge n. 48 del 1967 riconosce al CIPE un generale potere di promozione e coordinamento dell'attività degli enti pubblici;

Ritenuto pertanto di dover condividere la determinazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di sottoporre all'esame del Comitato, per l'approvazione, il piano quinquennale 1994-98 dell'I N F N , pur in carenza di espressa disposizione normativa,

Visto il documento «Piano quinquennale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, per gli anni 1994-98», trasmesso dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con la citata nota n. 2643 e che prevede, nell'ambito di una spesa complessiva nel quinquennio per 2.590 miliardi di lire, l'attuazione di una politica volta principalmente alla realizzazione, alla gestione ed all'utilizzo degli apparati sperimentali nel campo della fisica nucleare e subnucleare, al rafforzamento dei laboratori e delle altre strutture di base e allo sviluppo di attività di ricerca fondamentale e nel campo delle nuove tecnocologie ad esse collegate,

Visto il parere favorevole sul documento di piano espresso dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (C N.S T) nella seduta del 15 giugno 1993;

Considerato che nella citata proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è positivamente sottolineato come sia già stato effettuato dall'I.N.F.N un generale e ragionato ridimensionamento dei programmi di spesa, a seguito anche della discussione preliminare in Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (C.N.S.T.), per conformare il piano alle esigenze attuali della finanza pubblica, attraverso uno sforzo di contenimento delle erogazioni, con maggiore attenzione al triennio 1994-96, da perseguire anche favorendo tutte le possibili interazioni con le altre realtà scientifiche.

Considerato il regolare andamento del corrente piano quinquennale 1989-93, sia sotto il profilo tecnico-scientifico, sia sotto quello finanziario, quale risulta dalle annuali relazioni presentate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a questo Comitato, l'ultima delle quali, afferente all'anno 1991, è stata esaminata nella seduta del 30 dicembre scorso.

Ritenuto che le linee generali di impostazione del piano quiquennale 1994-98 corrispondono all'esigenza di salvaguardare la qualità dell'impegno scientifico, i livelli di risultato fin qui conseguiti dall'Istituto ed il ruolo assunto nel settore dal nostro Paese.

Ritenuto altresì opportuno confermare il sistema di controllo sull'andamento annuale dell'attività dell'Istituto, previsto dalla delibera CIPE del 14 giugno 1988, al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi indicati nel piano e di esaminare gli eventuali adeguamenti che l'I.N.F.N. dovesse ritenere necessari nel corso del quinquennio.

Delibera:

Sono approvati gli indirizzi generali e le linee operative del piano quinquennale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) per gli anni 1994-98, corrispondenti ad un fabbisogno finanziario pari a 2.590 miliardi di lire per l'intero periodo.

La modulazione del complessivo fabbisogno finanziario sui singoli anni sarà effettuata nell'ambito dei necessari provvedimenti legislativi.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvederà ad istituire una commissione interministeriale, della quale saranno chiamati a far parte rappresentanti dell'I.N.F.N., avente il compito di verificare il perseguimento degli obiettivi indicati nel Piano, esaminare gli aggiustamenti che si rendessero necessari all'attuazione del Piano stesso. Sulla base di tali valutazioni il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riferirà annualmente al CIPE sullo stato di attuazione del piano.

Nello svolgimento del controllo annuale dell'attività dell'Istituto, particolare attenzione dovrà essere rivolta:

all'utilizzo delle risorse umane in relazione allo sviluppo delle ricerche ed alla formazione di nuovi ricercatori, specie nell'area meridionale e presso le sedi nelle quali operano laboratori e sezioni di più recente istituzione;

ai riflessi che le attività dell'Istituto possono avere sul sistema industriale sia in termini quantitativi che come stimolo allo sviluppo di tecnologie avanzate collegate alle ricerche svolte

Roma, 3 agosto 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

93A5896

DELIBERAZIONE 3 agosto 1993

Nuova formulazione di programmi cofinanziati dalla Comunità europea per le regioni di cui all'«obiettivo 1» in attuazione della deliberazione 30 dicembre 1992.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari, e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse,

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei fondi strutturali, a rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali,

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e il decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, reiterato nel decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito in legge il 19 dicembre 1992, n. 488.

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e sue modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale;

Vista la propria delibera del 30 marzo 1989 concernente la proposta italiana relativa al programma per le regioni in ritardo di sviluppo, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del regolamento CEE n. 2052/88,

Visto il quadro comunitario di sostegno (obiettivo 1) approvato dalla Commissione delle Comunità europee il 31 ottobre 1989,

Viste le proprie delibere del 30 maggio 1991 e del 12 agosto 1992 con le quali sono stati definiti, coordinati e finanziati i programmi degli interventi finanziari da effettuarsi rispettivamente negli anni 1991 e 1992.

Vista la delibera CIPI del 22 aprile 1993 concernente direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge n. 488/92 sopracitata;

Viste le proprie delibere 13 ottobre 1992 e 7 giugno 1993 concernenti il finanziamento dell'attuazione dei programmi e degli interventi ammessi alle agevolazioni delle Comunità europee, a valere sulle disponibilità finanziarie recate dalla legge n. 488/92 sopracitata;

Considerate le scadenze poste dal citato regolamento n. 2052 ed in particolare l'esigenza di impegnare entro il suo periodo di validità le disponibilità da esso recate all'obiettivo 1 per l'Italia, come definite dal quadro comunitario di sostegno sopracitato, e le difficoltà riscontrate a conseguire questo risultato in alcuni dei programmi in corso di attuazione;

Vista la propria delibera del 30 dicembre 1992 concernente il proficuo utilizzo dei fondi comunitari;

Considerata la necessità di destinare le risorse programmate, non utilizzabili nei tempi previsti dalle decisioni comunitarie, a favore di iniziative che consentano una pronta eseguibilità degli interventi cofinanziati;

Vista la propria delibera 2 aprile 1993 concernente la riprogrammazione di programmi cofinanziati dalle Comunità europee per talune regioni del Mezzogiorno in attuazione della delibera 30 dicembre 1992;

Visti i risultati della verifica sulla attuazione al 30 giugno 1993 dei programmi in attuazione del quadro comunitario di sostegno Italia obiettivo 1;

Considerato l'impegno più volte espresso dalla commissione per favorire la riprogrammazione dei contributi assegnati ai programmi in maggiore ritardo

mediante l'assegnazione ai programmi più avanzati nell'attuazione, preferibilmente nello stesso territorio regionale;

Considerato che prima di concordare sulle revoche ai programmi in ritardo e sulle modifiche conseguenti del quadro comunitario di sostegno obiettivo 1 appare opportuno per lo Stato italiano avanzare alla Commissione le proposte di riprogrammazione, allo scopo di documentare e garantire la possibilità di utilizzare completamente le risorse stanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale in favore dei territori del Mezzogiorno;

Considerato che alcuni programmi multiregionali possono assorbire un maggiore contributo comunitario rispettando i vincoli temporali per l'impegno e per le erogazioni della spesa;

Considerato che il Ministero dei trasporti ha presentato richiesta di finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale per quattro grandi progetti delle Ferrovie dello Stato S.p.a. e che sono in corso accertamenti sulla possibilità di rispettare i vincoli comunitari in materia di appalti pubblici;

Considerato che la regione Sicilia ha proposto per la riprogrammazione dei Fondi comunitari resi disponibili per la riduzione del proprio programma operativo plurifondo da essa stessa richiesto, un grande progetto costituito da alcuni lotti dell'autostrada Palermo-Messina di cui sono in via di accertamento le condizioni di cantierabilità entro i termini stabiliti dalla comunità;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le risorse comunitarie del Fondo europeo di sviluppo regionale derivanti dalla riprogrammazione di interventi concernenti programmi operativi del quadro comunitario di sostegno Italia obiettivo 1, possono essere destinate al finanziamento dei seguenti interventi nei limiti massimi di importo sotto indicati:

Proposta	Importo massimo in MECU di contributo FESR
Programma operativo «Industria e servizi» (incentivi alle PMI ai sensi della legge n. 64/1986 e della legge n. 44/1986	600-700
Programma operativo «Risorse idriche»	115
Programma operativo «Aree attrezzate»	100
Programma operativo «Telefonia di base»	135
Programma operativo «Turismo»	50
N. 4 progetti delle F.S. S.p.a.	70
Progetti concernenti lotti della autostrada Messina-Palermo	133
Sovvenzione globale a favore del consorzio Coram S.p.a. per la reindustrializzazione di aree minerarie in Sardegna (per memoria)	20

Le risorse da riprogrammare deriveranno dalle revoche ai programmi operativi regionali, multiregionali e di iniziativa comunitaria che la Commissione delle Comunità europee potrà definire, e sulle quali si potrà concordare, condizionandone il reimpiego negli stessi territori del Mezzogiorno.

Il cofinanziamento nazionale per i contributi comunitari di cui sopra è assicurato da disponibilità già esistenti recate dalla legge n. 64/1986, da altre leggi pluriennali di spesa e da fondi propri della SIP.

2. Il Ministro del bilancio è incaricato di dare attuazione alla presente delibera formulando le necessarie proposte alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 3 agosto 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 30 agosto 1993
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 148

93A5897

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 2 agosto 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che prevede per l'Università degli studi di Bari la trasformazione della scuola diretta a fini speciali per tecnici in logopedia in diploma universitario in logopedia;

Visto il decreto ministeriale del 1° aprile 1992;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592.

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale nella riunione del 15 luglio 1993;

Decreta

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Dopo l'art. 418 del titolo XXIII dello statuto dell'Università degli studi di Bari sono inseriti i seguenti articoli e intitolazione:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN LOGOPEDIA

Art. 1 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso)*. — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari è istituito il corso di diploma universitario in logopedia.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di logopedista e di riabilitazione del linguaggio.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in logopedia.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le Università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario per logopedisti e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera può riconoscere altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e della valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

Art. 2 *(Ordinamento didattico)*. — 1. Il corso di diploma prevede 4000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 500 ore, secondo anno 500 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 700 ore nel primo anno (350 ore semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre), 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre).

Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che derfiniscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi porevisti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai ragruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti tra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area A. Propedeutica (crediti: 5,0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici della comunicazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
- fisica medica;
- statistica medica;
- informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
- chimica e propedeutica biochimica;
- chimica biologica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
- istologia;
- anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:
- biologia generale;
- biologia cellulare;
- genetica medica.

A.5. Corso integrato di linguistica I:
- fonetica e fonologia;
- psicolinguistica.

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività di tirocinio guidato, da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed extraospedalieri.

I Anno - II semestre:

Area B. Fisiologia, psicologia e scienza della comunicazione applicata alla logopedia (crediti: 5,0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento fisiologici della comunicazione umana nei suoi aspetti di afferenza sensoriale, di afferenza espressiva, di elaborazione centrale e di relazione interindividuale.

B.1. Corso integrato di anatomia e fisiologia:
- anatomia umana;
- fisiologia umana;
- neurofisiologia;
- fisiologia degli organi sensoriali.

B.2. Corso integrato di psicologia:
- psicologia generale;
- psicologia evolutiva;
- psicometria.

B.3. Corso integrato di scienza della comunicazione:
- fisiologia umana;
- semiologia generale;
- fisiologia evolutiva della comunicazione.

B.4. Corso integrato di linguistica II:
- linguistica generale;
- semantica e morfosintassi.

B.5. Corso integrato di logopedia generale:
- logopedia generale;
- logopedia clinica;
- teoria delle tecniche logopediche.

B.6. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno - I semestre:

Area C. Fisiopatologia della comunicazione, elementi di scienze cliniche, tecniche logopediche, semeiotiche e riabilitative (crediti: 10).

Obiettivo: apprendere i principi generali di fisiopatologia, patologia e clinica generali e della comunicazione, conoscere elementi generali della neurologia, dell'audiologia, dell'otorinolaringoiatria, della odontostomatologia e della chirurgia maxillo-facciale e specialistica, della pediatria e della geriatria; apprendere le tecniche della logopedia.

C.1. Corso integrato di fisiopatologia e patologia generale.

fisiopatologia generale.

patologia generale:

patologia della comunicazione

C.2. Corso integrato di medicina e chirurgia

foniatria:

audiologia.

otorinolaringoiatria.

odontostomatologia e chirurgia maxillo facciale.

pediatria:

geriatria e gerontologia.

C.3. Corso integrato di patologia e clinica della comunicazione I

patologia della voce:

patologia dell'articolazione verbale:

patologia del flusso verbale.

patologia dell'acquisizione verbale.

C.4. Corso integrato di semeiotica I.

semeiotica audiologica generale.

semeiotica foniatrica generale.

semeiotica logopedica generale

C.5. Corso integrato di linguistica III:

linguistica

sociolinguistica.

neurolinguistica

C.6. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

II semestre

C.7. Corso integrato di semeiotica II:

semeiotica foniatrica speciale:

semeiotica logopedica speciale.

C.8. Corso integrato delle scienze neurologiche:

neurologia:

psichiatria:

neuropsicologia clinica:

neuropsichiatria infantile.

C.9 Corso integrato di logopedia I (voce. articolazione verbale. flusso verbale. acquisizione verbale):

riabilitazione foniatrica generale:

riabilitazione logopedica generale

C.10. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con assunzione progressiva di responsabilità professionale

III Anno - I semestre:

Area D Patologia della comunicazione. tecniche logopediche, semeiotiche e riabilitative. i principi di sanità pubblica (crediti: 8)

Obiettivo: formare il logopedista nella conoscenza e nella pratica degli atti professionali specifici: osservazione. valutazione. programmazione, attuazione e verifica del piano di trattamento.

D.1 Corso integrato di patologia e clinica della comunicazione II:

patologia dello sviluppo del linguaggio:

patologia afasica e disartrica.

D.2. Corso integrato di logopedia II:

riabilitazione foniatrica speciale:

riabilitazione logopedica speciale;

D.3. Corso integrato di fonologopedia di interesse audiologico:

audiologia infantile:

riabilitazione speciale.

medicina sociale.

D.4. Corso integrato di scienze umane:

pedagogia,

sociologia.

D.5. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali. con assunzione progressiva di responsabilità professionale

II semestre.

D.6 Corso integrato di logopedia III.

semeiotica logopedica:

riabilitazione logopedica speciale.

D.7. Corso integrato di psicomotricità:

psicomotricità;

musicoterapia generale.

D.8. Corso integrato di sanità pubblica:

legislazione sociale:

etica professionale.

D.9. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali. con una progressiva assunzione di responsabilità professionali.

Art. 3 (*Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale*). - 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in logopedista.

5. La commissione finale di esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

8. Le iscrizioni ad anni successivi al primo anno sono subordinate alla disponibilità di posti ed al possesso dei prescritti requisiti per l'iscrizione al corso di diploma.

Il riconoscimento degli studi già effettuati nelle preesistenti scuole dirette a fini speciali in corsi di diploma universitario o in corsi di laurea è effettuato dal consiglio della competente struttura didattica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 2 agosto 1993

Il rettore

93A5874

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 ottobre 1993

Dollaro USA	1601,44
ECU	1846,78
Marco tedesco	972,34
Franco francese	275,30
Lira sterlina	2386,15
Fiorino olandese	864,62
Franco belga	44,553
Peseta spagnola	12,103
Corona danese	239,66
Lira irlandese	2275,49
Dracma greca	6,685
Escudo portoghese	9,390
Dollaro canadese	1211,56
Yen giapponese	14,925
Franco svizzero	1102,54
Scellino austriaco	138,21
Corona norvegese	221,94
Corona svedese	202,57
Marco finlandese	280,95
Dollaro australiano	1066,56

93A5946

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla R.C.S. Rizzoli periodici S.p.a., in Milano, al trattamento di pensionamento anticipato.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla R C S Rizzoli periodici S p a , con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Roma che versino nell'ipotesi di cui all'art 24 della legge 25 febbraio 1987, n 67, è ammessa la possibilità di beneficiare della proroga del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo nel periodo dal 7 febbraio 1993 al 30 giugno 1993

93A5879

Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Oristano nell'area socio-assistenziale.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1993, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Oristano nell'area socio-assistenziale per i servizi rivolti alle persone presso domicili, luoghi di cura e di aggregazione, sedi comunità, sono stabiliti rispettivamente, in L 29 000 e sedici giornate lavorative

93A5903

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 21 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Contir, con sede in Cecchina (Roma) e unità di Cecchina (Roma), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 aprile 1993, n 12889 3

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dall'8 agosto 1992 al 25 novembre 1992

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 aprile 1993, n 12889 4

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è ulteriormente prorogata dal 26 novembre 1992 al 7 febbraio 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8 comma 8-*bis* della legge 20 maggio 1988 n 160

Con decreto ministeriale 21 settembre 1993 in attuazione della delibera CIPI, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale della S p a Eutron S., con sede legale ed unità produttiva in Latina, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla società sopra indicata, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 agosto 1992, al 7 febbraio 1993

93A5880

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10,

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali. 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S a s), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi 10 - 00100 Roma, versando l importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari		
- annuale	L.	**345 000**
- semestrale	L.	**188 000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44 000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunita europee		
- annuale	L.	**193 000**
- semestrale	L.	**105.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L	**44.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105 000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L	**664 000**
- semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima prescelto con la somma di* **L 98 000,** *si avrà diritto a ricevere l Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L	**1 300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L	**2 550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili* ogni 16 pagine o frazione	L	**1 300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1 400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1 400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L	**120 000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L	**1 400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L	**78 000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L	**7 350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L	**1 300 000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1 500**
per ogni 96 pagine successive	L	**1 500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L	**4 000**

N B — Le microfiches sono disponibili da 1° gennaio 1983 — Per l estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L	**325 000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L	**1.450**

I prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati per l'estero, nonche quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.*

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189